Dott. ALDO GARGANO
NOTAIO IN MANDURIA
Via XX Settembre, 102 - Tel. 099.9791601
74024 MANDURIA (TA)

Repertorio N° 78.124 Raccolta N° 23.437 ========

========= VERBALE DI ASSEMBLEA DI DECISIONE DEI SOCI =========

===== "G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE =====

================ A RESPONSABILITA' LIMITATA" ================

==================== REPUBBLICA ITALIANA ====================

Il sette (7) settembre duemilasedici (2016) in Manduria presso la sede del G.A.L. Terre del Primitivo in Via L. Omodei n.28, ove richiesto, alle ore diciassette e trenta (17,30'). = Dinanzi a me Dott. ALDO GARGANO, Notaio in Manduria, iscritto presso il Collegio Notarile di Taranto. ==========

========== E' presente: ==========

- DAGGIANO DARIO, commerciante, nato il 10 giugno 1972 in Manduria (TA) (DGG DRA 72H10 E882J), della cui identità personale sono io Notaio certo, che dichiara di essere cittadino italiano e di costituirsi e di agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in carica della società consortile a responsabilità limitata **"G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede legale nel Comune di Manduria (TA), con attuale indirizzo in Via L. Omodei n.28, ove domicilia per la carica, società italiana costituita il 15 maggio 2003, duratura sino al 31 dicembre 2050, con capitale sociale di Euro 138.100,00 (centotrentottomilacento/00), iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto al numero codice fiscale e di iscrizione e P.IVA 02467590739 / REA TA-148093, indirizzo PEC galterredelprimitivo@pec.it, e come tale in legale rappresentanza della stessa a termini delle vigenti norme statutarie, come lo stesso dichiara e dà conferma. ==========

Il costituito, agendo nella predetta sua dichiarata qualità, mi dichiara che in questo giorno e luogo, per le ore 17.00 (diciassette) è stata convocata, in seconda convocazione, l'assemblea di decisione dei soci della predetta società consortile per discutere e deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui al seguente ==========

========== ORDINE DEL GIORNO: ==========

========== **PARTE STRAORDINARIA:** ==========

Riformulazione dell'art. 19 dello Statuto Sociale "Consiglio di Amministrazione" al fine di adeguarlo al disposto dell'avviso pubblico di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale come da Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 250 del 25/07/2016. ==========

========== **PARTE ORDINARIA** ==========

========== - o m i s s i s - ==========

Ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale dell'assemblea medesima nella suddetta parte straordinaria. ========

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue: assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto e su designazione dei presenti esso costituito Daggiano Dario, il quale constata e dichiara: ==========

-che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione a termini statutari; ==========
- che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 6 settembre 2016 alle ore 9.00 è andata deserta per mancanza del numero legale; ==========
- che oggi, su un totale di numero 63 (sessantatré) soci con diritto di voto, sono presenti in proprio e per deleghe (che vengono acquisite agli atti sociali), numero trenta (30) soci rappresentanti complessivamente il 76,33% (settantasei, trentatré%) del capitale sociale, e segnatamente: ==========
- sono presenti in proprio numero tredici (13) soci , e ====
- per deleghe che, -previo riscontro della loro regolarità da parte del Presidente-, restano acquisite agli atti della società, numero diciassette (17) soci, il tutto come risulta dal foglio di presenza alla presente assemblea che, sottoscritto dagli intervenuti, il costituito Daggiano Dario mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane; =====
- che i suddetti intervenuti soci sono iscritti nel registro imprese alla data della presente adunanza, e si trovano nel pieno e regolare esercizio del diritto di voto e quindi legittimati per quanto infra; ==========
- che in qualità di componenti il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre esso costituito Presidente Daggiano Dario, i Consiglieri: Rubino Vito, Saccomanno Michele, Lanzo Raimondo, e Macripò Dario; ==========
- che del Collegio Sindacale sono presenti: Mazza Antonio, quale Presidente, e Tomaselli Antonio, Sindaco effettivo. ====
- che comunque tutti gli amministratori e sindaci sono stati informati della presente assemblea in conformità al disposto dell'articolo 12 dello statuto. ==========
========== Tutto ciò constatato ==========
il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, potendo conseguentemente deliberare, a termini statutari e di legge, sull'ordine del giorno su trascritto nella parte straordinaria. ==========
Indi assume la parola il Presidente medesimo il quale in merito all'unico punto dell'ordine del giorno, si riporta alla determinazione n. 57 del 15 aprile 2016 della Regione Puglia, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" che prevede, tra l'altro, la possibilità per i G.A.L. già costituiti di candidarsi alla attuazione di una propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) definita dalle comunità locali, finanziabile dalla Sottomisura 19.2 (Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del PSR), le cui condizioni di ammissibilità al finanziamento in oggetto sono riportate nella suddetta determina di cui fa cenno, sottolineando, in particolare, l'importanza di tale strumento di politica di soste-

gno allo sviluppo dell'agricoltura e dei territori rurali e il fatto che il PSR, per facilitare il processo di approccio partecipativo ha previsto la Sottomisura 19.1 per supportare finanziariamente una serie di attività che consentano il pieno coinvolgimento delle comunità locali. Indi fa pure cenno a quanto previsto per poter accedere al finanziamento della "Sottomisura 19.1", peraltro riportate nell'allegato "A" alla suddetta determinazione n. 57. Sottolinea ancora che tra le condizioni figurano anche i criteri di valutazione in merito alla composizione dell'organo decisionale dei G.A.L. beneficiari, e quindi fa presente che è opportuno precisare statutariamente (all'articolo 19 del vigente statuto sociale) l'attuale struttura del Gruppo di Azione Locale in riguardo alla percentuale numerica dei componenti il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO, in base alle varie categorie di soci partenariati, come peraltro precisato nella più volte citata determina n. 57; ovviamente ciò comporterà l'eliminazione dallo statuto della percentuale numerica attualmente prevista dall'articolo 19, al I° comma. =====
Ad ogni buon conto intende precisare esso Presidente che l'attuale Consiglio di Amministrazione è già composto e rispecchia le percentuali indicate nell'avviso pubblico di selezione, per cui non occorrerà indire a riguardo nuove elezioni. ==========
Indi espone il testo dell'emendando articolo 19 (diciannove) ed invita gli intervenuti ad effettuare la votazione. ========
I componenti del Collegio sindacale presenti, per quanto di propria competenza, nulla eccepiscono in merito, salvo alcune incongruenze che possono verificarsi in relazione alle percentuali ottenibili rispetto a quelle suggerite dalla Regione.
L'assemblea di decisione dei soci della società consortile in questione, udita la relazione del Presidente, ritenendosi i soci sufficientemente informati, dopo idonea discussione, dato atto che non ostano divieti o limitazioni di legge, con voto palese per alzata di mano: ==========
astenuti: nessuno ==========
contrari: nessuno ==========
favorevoli: tutti ==========
e quindi all'unanimità dei suddetti soci intervenuti, decide e quindi ==========
========== **DELIBERA:** ==========
-1) di modificare l'articolo 19 (diciannove) del vigente statuto sociale come segue: ==========
"ART.19) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'assemblea dei soci elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione. ==========
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto: ==========

a) per una percentuale maggiore o uguale al 60% (sessanta per cento) da soggetti designati da soci privati; ==========
b) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati dai Comuni; ==========
c) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati da altri Organismi Pubblici; ==========
d) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati dalle Organizzazioni datoriali agricole (OOPP); ========
e) per una ulteriore percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL. ==========
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. ==========
Le decisioni del consiglio di amministrazione, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. ==========
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ==========
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. ==========
Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. ==========
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società." =====
========= Resta invariato ed immutato tutto il resto. ========
Indi il costituito Presidente mi consegna lo statuto composto da 37 (trentasette) articoli, ed esso nella sua veste integrale come sopra emendata, previa lettura datane, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante. ==========
L'assemblea di decisione dei soci autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore ad accettare ed introdurre da solo nel presente verbale ed allegato statuto

tutte le aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di proporre, occorrendo, gli opportuni gravami, nonchè a compiere presso i competenti uffici tutte le formalità necessarie e conseguenti al deliberato. ==========

A questo punto il medesimo costituito Presidente, in relazione al disposto dell'articolo 2479 bis c.c., mi dà atto che gli esiti degli accertamenti di cui al 3^ comma dell'articolo suddetto, sono quelli sopra riportati e qui riconfermati da esso medesimo; in particolare dichiara di aver positivamente: accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, e la regolarità delle deleghe; di aver regolato lo svolgimento della riunione ed accertato i risultati delle suddette votazioni. ==========

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e nove minuti (18,09'). ==========

Le spese del presente atto e dipendenti sono assunte a carico della società. ==========

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto al comparso che su mia interpellanza lo approva dichiarandolo conforme alla espressa volontà ed in conferma lo sottoscrive con me Notaio. Scritto da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo elettronico e completato in parte con mia scrittura sopra dieci pagine di tre fogli. ==========

Sottoscritto alle ore diciotto e dieci (18,10'). ==========

Firmato: Dario Daggiano , Aldo Gargano Notaio (vi è il Sigillo). ==========

FACCIATA
SENZA
SCRITTURAZIONE

Allegato "A" al
N. 78124 di rep.
N. 23437 di racc.

ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"

Data 7 (sette) settembre 2016:

FOGLIO DELLE PRESENZE

SOCI:

Nome	Partecip. Cap. Soc.	Delegato	Firma
-Comune di MANDURIA	10,43%	ANIELLO DELLA ROCCA	
-Comune di ORIA	4,92%	EGIDIO CONTÉ	
-Comune di TORRE S.SUSANNA	3,62%	MICHELE SACCOMANNO	
-Comune di LIZZANO	3,4 %	DARIO MACRÌ	
-Comune di ERCHIE	2,9 %		
-Comune di AVETRANA	2,75%	ANTONIO MINO'	
-Comune di MARUGGIO	1,81%	TIZIANA DESIDERATO	
-Comune di TORRICELLA	1,3 %	MICHELE SCHIPPA	
-Comune di SAVA	0,36%	DARIO IAIA	
-Comune di FRAGAGNANO	0,36%	GALEONE ANTONIO	
-Comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	0,36%	DE PASQUA VITO	
-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE TARANTO - SOC. COOP.	5,79%	RAIMONDO LANZO	
-BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	5,79%	GIORDANO GIOVANNI SANTO	
-BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. PER AZIONI	3,62%	TRENTADUE GIANFRANCO	
-FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI TARANTO	7,24%	ALFONSO CAVALLO	
-CONFAGRICOLTURA UNIONE PROVINCIALE			

AGRICOLTORI DI TARANTO	7,24%	
-ASSOCIAZIONE DEL COMM.TUR. SERVIZI TARANTO	7,24%	ALDO MANZULLI
-CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA di TARANTO	7,24%	FRANCO CAZZOLLA
-CONFARTIGIANATO TARANTO	3,62%	
-ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI C.S.O. - CONSORZIO SALENTINO OLIVICOLTORI - SOC.COOP.AGR.	2,17%	
-COLLEGIO PROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI TARANTO	2,17%	ROBERTO ERARIO
-FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI - BRINDISI	1,81%	ALFONSO CAVALLO
-UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	1,81%	
-CONFCOOPERATIVE TARANTO	1,81%	ROBERTO ERARIO
-CIA PROVINCIALE BRINDISI	1,81%	FRANCO CAZZOLLA
-JO.PRO.LA - ASSOCIAZIONE JONICA PRODUTTORI LATTE	1,09%	
-CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO	0,36%	RAIMONDO LANZO
-CANTINA OLEIFICIO SOCIALE DI FRAGAGNANO SOC. COOP.	0,36%	RAIMONDO LANZO
-CONSORZIO PRODUTTORI VINI E MOSTI ROSSI SOC.COOP.AGRICOLA	0,36%	
-CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI MANDURIA SOC.COOP.AGRICOLA	0,36%	
-BOSCO SOC. COOP. AGRICOLA	0,36%	FRANCO CAZZOLLA
-CONSORZIO OPERATI TURISTICI TERRAE MARIS	0,36%	
-CONSORZIO DI TUTELA DEL PRIMITIVO DI MANDURIA DOC	0,36%	

-ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROV. DI TARANTO	0,36%
-RISERVE NATURALI REGIONALI ORIENTATE DEL LITORALE TARANTINO	0,36%
-CANTINA SOCIALE POPOLARE INTER-COMUNALE SOC. COOP.	0,22%
-UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI	0,22%
-UNIVERSITA' DEL SALENTO	0,07%
-DE PADOVA ANTONIO	0,14%
-AZIENDA AGRICOLA TOSTINI NUOVA	0,14%
-RESIDENCE ANGELICA E ANASTASIA SAS DI MASSA MARIA & C.	0,14%
-B&B LA CASINA DEI NONNI	0,14%
-AZIENDA AGRICOLA MAZZARA	0,14%
-AZIENDA VITIVINICOLA PIRRO VARRONE	0,14%
-ASSOCIAZIONE PROLOCO AVETRANA	0,14%
-MILLE UNA S.R.L.	0,14%
-AZIENDA AGRICOLA PESARE SOC.COOP.AGR	0,14%
-VIGNETO PUGLIA DI MERO SALVATORE & C. S.S.AGRICOLA	0,14%
-L'ANTICO PALMENTO DI GAROFANO MARIANGELA & C. S.A.S.	0,14%
-ANTICHE TERRE DEL SALENTO	0,14%
-B&B ARCHIDAMO DI PANESSA APOLLONIA	0,14%
-SOC.COOP.AGRICOLA ERARIO	0,14%
-ASSOCIAZIONE TERRE DEL PRIMITIVO	0,14%
-VINICOLA CICELLA FRATELLI SCHIFONE SOC.AGRICOLA - S.R.L.	0,14%

RAIMONDO LANZO

A. MARIGGIO'

FRANCO CAZZOLA

ERARIO ROBERTO

SPINA SALVATORE

PANESSA APOLLONIA

-LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE ONLUS 0,14%

-ASSOC. TURISTICA PROLOCO ERCHIE 0,14%

-ASSOC. TURISTICA PROLOCO MARUGGIO 0,14%

-PROLOCO LIZZANO 0,14%

-AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI TARANTO 0,14%

-COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA N.6 DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PRIMITIVO DI MANDURIA" E LIZZANO 0,14%

-GRUPPO CULTURALE ARACNE 0,14%

-SLOW FOOD ITALIA 0,14%

-FARE VERDE PUGLIA 0,07%

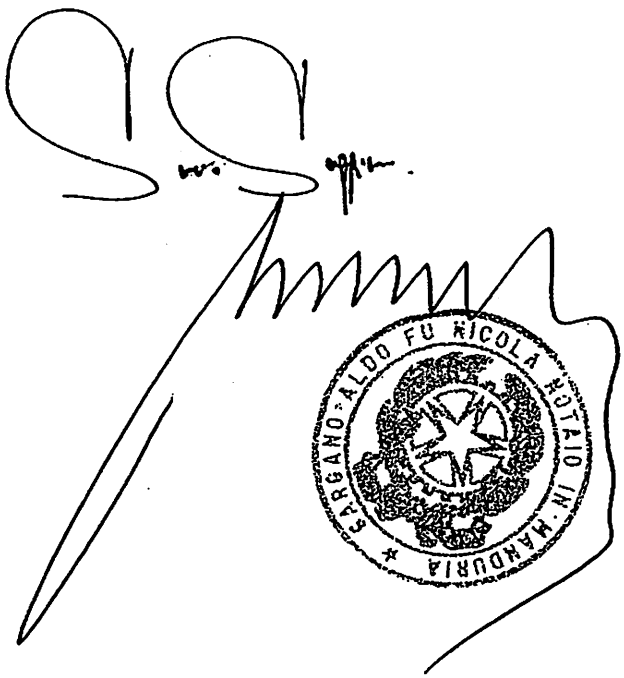

Allegato "B" al Rep. n. 78.124 / Racc. n. 23.437

STATUTO

ART.1) - DENOMINAZIONE - E' costituita ai sensi dell'art.2615 ter c.c. una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione "G.A.L. TERRE DEL PRIMITIVO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" .

ART.2) - SEDE - La società ha sede nel Comune di Manduria (TA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, punti vendita, rappresentanze, filiali, uffici e depositi altrove ed anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART.3) - DOMICILIAZIONE - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello ultimo risultante dall'iscrizione presso il registro imprese.

ART.4) - DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Tale scadenza potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta, previa delibera assembleare secondo le modalità di legge.

ART.5) - SCOPO E OGGETTO - La Società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n. 180/48 del giorno 1° luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal programma di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito del programma regionale LEADER della regione Puglia. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opera in particolare senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- assistenza tecnica allo sviluppo;
- concorso allo sviluppo delle zone rurali;

- orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione; ==========
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali; ==========
- sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario; ==========
- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali; ==========
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientali; ==========
- tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali; ==========
- azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazione ed educazione al consumo; ==
- innovazione tecnologica; ==========
- studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali, convegni, divulgazioni; ==========
- gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse; ==========
- ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti. ==========

La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni, potrà anche partecipare ad altre imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio. ==========

ART. 6) - REQUISITI DEI SOCI - Possono essere soci della società Enti locali, Enti Pubblici Economici ed Enti Pubblici Territoriali e società da questi partecipate o controllate, Istituti bancari e finanziari, Camere di Commercio, Enti non commerciali, associazioni di rappresentanza delle Imprese industriali aderenti al sistema Confindustria, imprese private individuali e collettive, società di persone e di capitali, cooperative, Consorzi o altre forme associative di piccole Imprese, anche a carattere artigianale, società finanziarie ed Istituti di Credito, Enti di ricerca, le Università e gli Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale. ==========

ART. 7) - CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale è fissato in euro **138.100,00 (centotrentottomilacento virgola zerozero)** ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. =======

Le quote di capitale possono essere possedute dai soggetti indicati nel precedente articolo 6) nel rispetto delle se-

guenti limitazioni: ==========
a) le quote possedute dagli Enti locali e dagli altri Enti pubblici istituzionali devono rappresentare una quota non superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale; ===
- per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente; ========
- la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. ==========
ART.8) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI ==========
Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote di partecipazione sono liberamente cedibili per atto tra vivi a favore dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge. ==========
Qualora un socio intenda cedere a persone diverse da quelle sopra indicate la propria quota di partecipazione, è riservato agli altri soci regolarmente iscritti presso il registro imprese il diritto di prelazione in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta, fermo restando che il trasferimento potrà avvenire solamente nei confronti dei soggetti indicati al precedente articolo 6). ==========
Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. ========
I soci, a parità di condizioni, potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale. ==========
Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente si procederà al sorteggio. Entro 30 giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno significare all'organo amministrativo con lettera raccomandata, se intendono esercitare l'acquisto. ==========
Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato. ==
In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile. ==========
ART.9) - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori

o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. ==========
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: ========
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo; ==========
c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; ==========
d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto; ==========
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; ==========
f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; ==========
g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci; ==========
Le decisioni dei soci possono essere adottate: ==========
- mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.; ==========
- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. ==========
Nondimeno devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'art.2479-bis c.c. le deliberazioni che hanno ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. ==========
Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. ==========
ART.10) - DIRITTO DI VOTO - Hanno diritto di voto i soci iscritti presso il registro imprese alla data dell'adunanza. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. ==========
ART.11) - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Salvo quanto infra previsto in materia di assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ==========
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il

medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto dall'art.2479 c.c.. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. ==========

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. ==========

ART.12) - ASSEMBLEA - Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.9, lettere D), E) ed F), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. ==========

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. ==========

Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso recapitato direttamente a ciascun socio, regolarmente firmato per ricevuta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. ==========

Lo stesso avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate formalmente, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli Amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. ==========

Se gli amministratori o i sindaci, quando nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservare agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di essere a conoscenza di tutti gli argomenti oggetto di discussione e di non opporsi alla trattazione degli ======= stessi. ==========

ART.13) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. ==========

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. ==========

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: ==========

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; ==========
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti; ==========
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. ==========

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. ==

ART.14) - DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. ==========

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. ==========

ART.15) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. =

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. ==========

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. ======

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. ==========

ART.16) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.9, lettere D), E) ed F), è comunque richiesto il voto fa-

gnati dai Comuni; ==========
c) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati da altri Organismi Pubblici; ==========
d) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati dalle Organizzazioni datoriali agricole (OOPP); ========
e) per una ulteriore percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL. ==========
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. ==========
Le decisioni del consiglio di amministrazione, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. ==========
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. ==========
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. ==========
Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. ==========
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società. =======
ART.20) - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ==========
Con le maggioranze di cui al precedente articolo e nei casi previsti dalla legge, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. ==========
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. ==========
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

vorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. ==========
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. ======
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. ==========
ART.17) - ORGANO AMMINISTRATIVO - La società può essere amministrata su decisione dei soci, alternativamente: ==========
- da un amministratore unico; ==========
- da un consiglio di amministrazione; ==========
- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo la determinazione dei soci. ==========
Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.
ART.18) - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli amministratori restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. ==========
Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che provvede alla sostituzione. ==========
Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica promuovono l'assemblea dei soci affinchè la stessa provveda alla sostituzione. ==========
Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. ==========
ART.19) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. L'assemblea dei soci elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione. ==========
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto: ==========
a) per una percentuale maggiore o uguale al 60% (sessanta per cento) da soggetti designati da soci privati; ==========
b) per una percentuale maggiore del 15% (quindici per cento) ma inferiore al 25% (venticinque per cento) da soggetti desi-

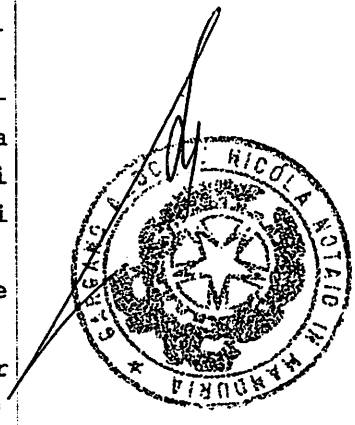

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. ==========

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. ==========

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati. =====

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: ==

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; ==========

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ==========

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; ==========

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. ==========

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. ==========

ART.21) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. ==========

L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare, permutare ed alienare beni mobili ed immobili; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanze; rinunziare ad ipoteche legali; fare qualsiasi operazione finanziaria, assumere obbligazioni anche cambiarie, contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche, ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni sia presso l'Ufficio del Territorio che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la

Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità. ==========

L'Organo Amministrativo potrà infine richiedere i benefici e le provvidenze previsti dalla Normativa Comunitaria Europea, da quella nazionale, nonchè dalla normativa a favore del Mezzogiorno e da quelle Regionali e potrà espletare tutte le formalità necessarie per il conseguimento degli stessi. ======

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. ==========

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. e comunque nel rispetto dell'art.2475 5^ comma. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono esser attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. ==========

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri. ==========

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. ==========

ART.22) - RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. ==========

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. ==========

ART.23) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ==========

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. ==========

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonchè determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. ==========
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. ==========
ART.24) - ORGANO DI CONTROLLO ==========
La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. =======
ART.25) - COMPOSIZIONE E DURATA ==========
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. ==========
Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. ==========
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. ==========
I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. ==========
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. ========
I sindaci sono rieleggibili. ==========
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. ==
ART.26) - CESSAZIONE DELLA CARICA ==========
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =======
In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. ==========
In caso di cessazione del presidente la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. ==========
ART.27) - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ========
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. ==========
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma c.c. . ==========
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. ==========
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. ==========
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione. ==========
ART.28) - REVISORE ==========
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia. ======
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. ==========
Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. ====
Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. ==========
ART.29) - REGOLAMENTO INTERNO ==========
Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, l'organo amministrativo redige uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società. ==========
ART.30) - OBBLIGHI DEI SOCI ==========
Ciascun socio consorziato si assume l'obbligo di: ==========
a) garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per la esecuzione dell'attività di cui all'oggetto sociale; ==========
b) mettere a disposizione della società, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dell'attività; ==========
c) provvedere, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo al rimborso in favore della società, della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti per l'esecu-

zione dell'attività. ==========
ART.31) - RECESSO ==========
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti ; ==========
- il cambiamento dell'oggetto della società; ==========
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione; ==========
- il trasferimento della sede della società all'estero; ======
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste per autonomia contrattuale; ==========
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4 del c.c.; ==========
- l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. ==========
Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto. ==========
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., che dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità e del domicilio del recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. ==========
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale; esso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società. ==========
ART.32) - ESCLUSIONE ==========
L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 -bis c.c.. ==========
L'esclusione può aver luogo: a) se il socio consorziato sia gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto ed, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti dall'art.30 nonchè per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dai regolamenti, nonchè per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; ==========
b) il socio consorziato sia dichiarato fallito e/o sottoposto a qualsivoglia altra procedura concorsuale ivi compresa la c.d. amministrazione straordinaria, e/o che comunque abbia fatto istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddette e/o sia sottoposto a gestione commissa-

riale; ==========
c) il socio consorziato perda i requisiti di moralità richiesti per il nulla osta al rilascio della certificazione antimafia. ==========
Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perchè deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. ==========
Detta comunicazione deve essere fatta dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. ==========
La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore, ai sensi del successivo art.36. ==========
L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione. ====
Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante. ==========
ART.33) - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ==========
Ai sensi dell'art. 2609 c.c., la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri. ==========
ART.34) - BILANCIO ==========
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, da approvarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati a riserva straordinaria con divieto di ripartizione degli utili tra i soci sotto qualsiasi forma. E' fatto altresì divieto di distribuire ai soci gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. ==========
ART.35) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE ==========
La società si scioglie per le cause previste dalla legge. ====
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo, deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. ==========
L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: ==========
- il numero dei liquidatori; ==========
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; ==========
- a chi spetta la rappresentanza della società; ==========
- i criteri in base al quali deve svolgersi la liquidazione; =
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. ====
Per ogni caso di scioglimento è vietata la distribuzione di

utili o avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma. ==========

ART.36) CLAUSOLA ARBITRALE ==========

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra società e Soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite a un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. ==========

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo guanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5. ==========

Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art.31. ==========

ART.37) - RINVIO ==========

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società consortili e, in via analogica, alle norme in tema di società commerciali e di consorzi. ==========

Firmato: Dario Daggiano , Aldo Gargano Notaio (vi è il Sigillo). ==========
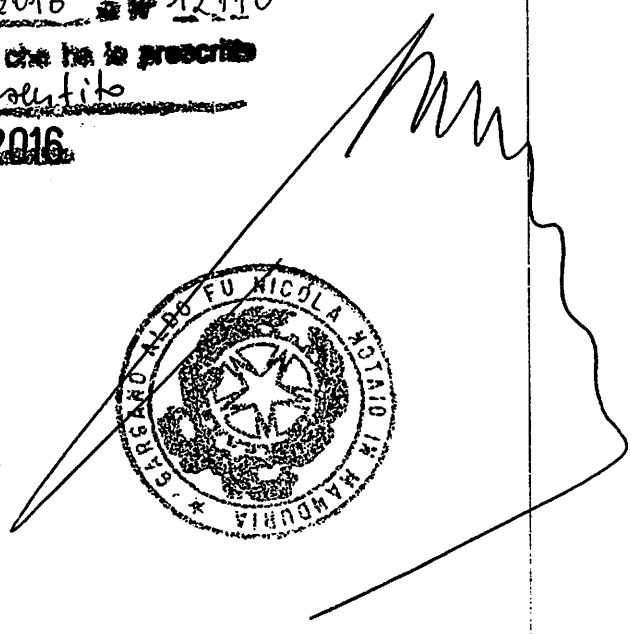
Registrato a Taranto il 13-9-2016 n° 12770
È copia conforme all'originale che ha le prescritte firme e si rilascia per uso Consentito
Manduria, addì 13 SET 2016